

MAG ■ JLT



**Conferenza
Episcopale
Italiana**

POLIZZA EVENTI CATASTROFALI

Sintesi delle condizioni contrattuali

Roma, giugno 2018

Il presente documento è redatto con lo scopo di sintetizzare il quadro di riferimento generale della copertura assicurativa e di rendere più agevole il percorso e l'istruzione di un eventuale pratica di danno.

La polizza è emessa a copertura dei rischi Catastrofali e tutela le Parrocchie Italiane (Basiliche, Chiese, Cattedrali)

Per «Rischi Catastrofali» si intendono:

- **Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione di franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi, pertanto, come "sinistro singolo".

- **Inondazioni, alluvioni**

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

▪ Cosa assicura

La polizza presta tutela al complesso delle opere edili (Chiesa, Campanile anche se non intercomunicante, Canonica, Basilica, Cattedrale) di proprietà

dell'Assicurato, ubicate nel territorio italiano, compresi:

- ✓ infissi, impianti idrici, igienico sanitari, termici, elettrici e/o elettronici, di condizionamento, altri impianti ed installazioni al servizio del Fabbricato e dell'esercizio dell'attività, considerati immobili per natura e destinazione;
- ✓ impianti per il suono automatico delle campane, pensiline, tettoie e recinzioni in muratura, cancellate e cancelli ed altre minori dipendenze;
- ✓ altari, pulpiti, cantorie, aree di culto, aule di catechismo, affreschi, mosaici e statue, il tutto facente parte integrante del Fabbricato, elementi del Fabbricato posti stabilmente anche all'esterno dello stesso;
- ✓ opere d'arte quali, ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.

Nota:

▪ Assicurazione in totale deroga alla regola proporzionale

La copertura assicurativa opera in totale deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale; rimane fermo in ogni caso quanto indicato alla voce "Limite di indennizzo".

▪ Come fare in caso di sinistro

- tutto quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, oltre a:
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno;
- denunciare alla Compagnia (e per conoscenza alla C.E.I.) il verificarsi di ogni sinistro entro cinque giorni dal momento in cui si è manifestato e l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza.
La denuncia di sinistro deve essere completa e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno così come la descrizione delle circostanze;
- presentare, nei tre giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, se del caso;
- dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno;
- tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che i periti ritenessero necessari esperire presso terzi.

Le spese sostenute per fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato.

Precisazione

▪ Danno liquidabile

è l'importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, non considerando eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

▪ **Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo**

la somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione e cioè:

▪ **Per Danno Totale**

la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato;

▪ **Per Danno Parziale**

La spesa necessaria per il ripristino del bene danneggiato.

Qualora uno o più eventi assicurati con la presente polizza ed occorsi nel periodo di copertura della stessa, abbiano interessato più enti ecclesiastici, la quantificazione e la ripartizione degli importi relativi alle singole liquidazioni saranno concordati tra la Compagnia, ogni ente ecclesiastico che abbia subito danni materiali diretti colpiti da sinistro e l'Ente Diocesi/Arcidiocesi.

▪ **Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dello stesso.

▪ **Gestione collettiva dei sinistri e franchigia aggregata**

in caso di sinistro, verranno quantificati dalla Compagnia i danni tenendo conto delle franchigie e dei limiti di indennizzo così come illustrati nel quadro sinottico sottostante.

Nel caso in cui, durante l'arco dell'annualità assicurativa si dovesse superare l'importo di Euro 50.000.000,00 - cioè la franchigia aggregata concordata, la Compagnia indennizzerà i sinistri per gli importi eccedenti tale somma e fino alla concorrenza massima di Euro 200.000.000,00 per il totale dei sinistri e per anno assicurativo.

▪ **Franchigia**

l'importo che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

si evidenzia come la franchigia possa variare in relazione al bene che viene colpito dal sinistro, come di seguito indicato.

Garanzie		
-	Terremoto	
-	Alluvioni e Inondazioni	
Assicurato	Franchigia	Limite di indennizzo
Parrocchia, Chiesa, Campanile	€ 150.000,00	€ 500.000,00
Cattedrale o Basilica	€ 450.000,00	€ 1.500.000,00
Diocesi		Il limite varia come descritto nella tabella riepilogativa riportata in polizza

NOTA IMPORTANTE

È utile evidenziare quanto segue

Nel caso in cui i beni fossero già assicurati, per le garanzie Terremoto – Inondazioni e Alluvioni da altre polizze sottoscritte con altri Assicuratori da soggetti ecclesiastici diversi da C.E.I., si rende necessario comunicare a questi ultimi la presenza della polizza in questione.

È quindi condizione essenziale che ciascuna Diocesi informi tutti questi soggetti della presenza di tale polizza.

Forniamo quindi il testo della clausola, da divulgare a tali soggetti, al fine di far introdurre la stessa nelle polizze stipulate singolarmente:

Clausola di Secondo Rischio per Terremoto – Inondazioni e Alluvioni

L'Assicurato dichiara che contemporaneamente alla presente polizza e per il medesimo rischio, esiste il seguente contratto di assicurazione:

Polizza nr. 00079711000946/947 emessa dalla Spett.le Cattolica ed avente scadenza il 31.05.2019

I Limiti di Indennizzo prestati da questa polizza sono pari a:

Parrocchia, Chiesa, Campanile: € 500.000,00

Cattedrale o Basilica: € 1.500.000,00

Diocesi: Variabile da un minimo di € 7.000.000,00 ad un massimo di € 50.000.000,00

Premesso quanto sopra, si precisa che la polizza emessa dalla Spett.le Cattolica assicura gli importi eccedenti rispetto a quelli prestati dalla presente polizza e ciò anche nell'eventualità di esaurimento del limite di indennizzo o annullamento od inefficienza totale o parziale di questa assicurazione.